



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci di fondazioni culturali di ispirazione politica

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge introduce un regime particolarmente rigoroso circa la pubblicità dei bilanci di quelle associazioni e fondazioni culturali di ispirazione politica che supportano, direttamente o indirettamente, partiti politici, movimenti politici o personalità politiche.

Appare infatti opportuno che i cittadini possano conoscere le fonti del finanziamento di queste fondazioni e di queste associazioni, nonché i soggetti che le sponsorizzano.

A tali esigenze di pubblicità e di trasparenza corrisponde il presente disegno di legge, che introduce un obbligo di pubblicazione dei bilanci entro il primo trimestre di ogni anno, accanto all'altrettanto importante obbligo di presentare tali bilanci al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno.

La previsione di obblighi di questa natura si inserisce all'interno di un'esigenza di moralizzazione e trasparenza della vita pubblica ed istituzionale, che deve riguardare, non solo le istituzioni e gli organi politici, ma anche le strutture, gli apparati e le associazioni di supporto della politica, tra le quali grande rilievo assumono le numerose fondazioni culturali, nate negli ultimi anni.

Al fine di dissuadere ogni possibile elusione di tali obblighi, il disegno di legge è corredato di un rigoroso apparato sanzionatorio che dispone, oltre alla perdita della personalità giuridica per l'associazione o la fondazione inadempiente, anche una pena pecuniaria di particolare entità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le fondazioni culturali di ispirazione politica che supportano, direttamente o indirettamente, partiti politici, movimenti o personalità politiche, provvedono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla pubblicazione dei bilanci di esercizio nei loro siti *internet*, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le fondazioni di cui al comma 1 comunicano alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, i nominativi delle persone fisiche e giuridiche dalle quali ricevono contributi, con i relativi importi.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita con la perdita della personalità giuridica e con la multa fino a euro 200.000.

